

# STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE-ONLUS

## Poliarte: transiti

### ART. 1

(Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata: "Poliarte: transit" con sede in via Miano 41 A/B nel Comune di Ancona.

### ART. 2

(Scopi)

1. L'associazione è apartitica, non ha finalità di lucro, svolge attività di promozione e utilità sociale e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

2. Vi è il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

3. Le finalità che si propone sono in particolare:

- a) inclusione sociale
- b) volontariato
- c) integrazione culturale
- d) ricerca scientifica ed applicata
- e) incentivi alle attività giovanili
- f) educazione, formazione, interventi e servizi psico-socio-sanitari
- g) attività culturali volte al miglioramento della qualità della vita e del benessere
- h) tutela e valorizzazione delle bellezze naturali ed artistiche e promozione delle ricchezze del territorio
- i) attività di orientamento e facilitazione all'ingresso nel mercato del lavoro, in particolare all'impresa sia in forma singola che associata
- l) prevenzione del disagio giovanile e sociale con attenzione alle attività contro la dispersione scolastica e all'educazione alla legalità
- m) sostegno allo sport ed alle arti
- n) progettazione sociale
- o) ciascuna altra attività atta a migliorare le condizioni di vita e di lavoro in particolare dei giovani e delle categorie più deboli

4. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle menzionate a eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

### ART. 3

(Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

3. Ci sono quattro categorie di soci:

- **fondatori**
- **ordinari** (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)
- **sostenitori** (coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)

- **benemeriti** (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione);

Il Consiglio direttivo stabilirà la qualifica da assegnare al socio.

4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa annuale è intrasmissibile.

#### **ART. 4**

(Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale annuale, rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

#### **ART. 5**

(Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

#### **ART. 6**

(Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo composto da 3 a 9 membri;
- Presidente;
- Revisore dei conti.

2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, hanno mandato della durata di tre anni e sono rinnovabili.

#### **ART. 7**

(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

1. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto per posta elettronica da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
2. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario.
3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **ART. 8**

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

## **ART. 9**

(Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
2. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
3. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci presenti fisicamente e non per delega.

## **ART. 10**

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

## **ART. 11**

(Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da 3 a 9 membri, eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il bilancio consuntivo e preventivo e fissa la quota sociale annuale.

## **ART. 12**

(Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca di norma l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

## **ART. 13**

(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
  - a) contributi e quote associative;
  - b) donazioni e lasciti;
  - c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.
2. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali e quelle connesse previste dal presente statuto.

## **ART. 14**

(Bilancio)

1. I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

4. Annualmente il bilancio consultivo viene sottoposto ad approvazione del revisore dei conti che stila l'apposita relazione.

#### **ART. 15**

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'artt. 7 e 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge

#### **ART. 16**

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Ancona, 26 maggio 2016

Letto, approvato, confermato e sottoscritto: seguono firme dei soci fondatori